

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

=====

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, FEDERICO E MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

3263

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 95, n. 58, del regolamento del Comune di Rocca Massima, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 23.4.99 - del. n. 23.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di Rocca Massima, relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 23.04.1999 - Del. n. 20.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23.04.1999 , con la quale il Comune di Rocca Massima ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1) ed ha revocato la precedente deliberazione n. 8 del 27.04.1998, con la quale era stato approvato il servizio pubblico di TAXI;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 20 del 23.04.1999 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- art. 1) sostituire "*dalla legge nazionale*" 26 ottobre 1993, n. 58 " con *dalla legge regionale* 26 ottobre 1993, n. 58;
- art. 6) eliminare la frase "*la prestazione del servizio di N.C.C. oltre il territorio comunale è facoltativa*" in quanto la prestazione per il servizio di N.C.C. è sempre facoltativa;
- art. 9) aggiungere le materie su cui verte la prova di esame;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Rocca Massima ;

all'unanimità

DELIBERA



1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 il regolamento del Comune di Rocca Massima, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio da rimessa con Conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 23.04.1999 - Del. n. 20, composto da numero 34 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli 1), 6) e 9), che devono essere modificati così come riportato nelle premesse;
2. di modificare gli articoli 1), 6) e 9), così come riportato nelle premesse;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

- 8 LUG. 1999





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001

P. IVA 01062970593

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 23-04-99

Oggetto: Approvazione Regolamento per il servizio pubblico di noleggio con conducente - Autovettura - Revoca delibera C.C. n. 8 del 27/4(98).

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 20,00 si e' riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA in Seconda convocazione in seduta PUBBLICA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

!MARIANI PAOLO	F	FELICI ALDO	P	!
!CIANFONI ANTONELLA	A	LUCARELLI FIORELLA	A	!
!PAOLETTI RANIERO	A	TORA ALESSANDRO	F	!
!CAROSI MAURO	A	FOSCHI ANGELO	A	!
!ANGIELLO ANTONIO	A	LUCARELLI AMILCARE	P	!
!DEL FERRARO LANFRANCO	A	CIOETA MARIO	A	!
!CAROSI LUCA	P			!

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 8.

Assume la presidenza il Signor MARIANI PAOLO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario

Signor DR.SSA CALCARI STEFANIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo S





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001

P. IVA 01062970593

Acquisiti i pareri ai sensi artt. 53 e 55, 5° comma legge 142/90;
espressi rispettivamente per le proprie competenze come di seguito:

- parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Geom. Anna Tomei

- parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Rag. Paoletti M. Vittoria

- copertura finanziaria: FAVOREVOLE

Rag. Paoletti M. Vittoria





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001

P. IVA 01062970593

- Premesso che il Comune di Rocca Massima per i collegamenti nei Comuni limitrofi di Segni- Giulianello- Velletri si avvale del servizio pubblico COTRAL, mentre per il raggiungimento dei comuni di Cori - Cisterna e Latina, e' necessario raggiungere dapprima il comune di Velletri, quindi, mediante coincidenze, raggiungere i paesi sopra detti;
- Che detto collegamento oltre a causare disagio ai cittadini arreca ritardi con perdite notevoli di tempo;
- Che a tal fine con apposito Regolamento approvato con delibera C.C. nr. 8 del 27/04/98 e' stato disciplinato il servizio pubblico di noleggio con conducente - taxi;
- Considerato necessario ed opportuno sostituire il citato regolamento con uno concernente il "servizio di noleggio con conducente - autovettura" per una migliore funzionalita', con il fine di rendere operativo il servizio di noleggio con conducente, in quanto piu' adatto alle peculiarita' e caratteristiche del paese, in conformita' alla normativa vigente e alle esigenze del territorio comunale;

Tutto cio' premesso

- Viste le direttive Regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 Legge 15/01/92 n. 31;
- Visti gli art. 19-85 del D.P.R. 616/77;
- Visto il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 relativo e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della Strada);
- Visto il D.P.R. 15/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Visto il D.M. 13/12/1951, sui servizi pubblici non di linea;
- Visto il D.M. 15/12/1982 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad autonoleggio con conducente;
- Visto l'art. 8 della legge 05/02/1992 n. 104;
- Visto il D.M. 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- Vista la legge nazionale 26/10/93, n. 58;
- Visto l'allegato regolamento formato da nr. 34 articoli, concernente "servizio pubblico di noleggio con conducente - autovettura";
- Vista la legge 21/92;
- Ritenuto dover approvare detto regolamento;
- Ritenuto il presente atto improrogabile e urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3 L. 142/90;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001

P. IVA 01062970593


Presenti N. 5
Assenti N. 8
Favorevoli N. 5
Contrari N. 0
Astenuti N. 0
Su n. votanti 5

D E L I B E R A

- 1) per i motivi espressi in premessa di revocare la delibera di C.C. n. 8 del 27/04/98 e il relativo regolamento ivi allegato in quanto non funzionale e non conforme alle esigenze operative ed alla peculiarità del Comune di Rocca Massima e contrastante con la normativa in vigore;
- 2) di approvare il Regolamento per il servizio pubblico di noleggio con conducente - Autovettura, formato da n. 34 articoli che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere il presente atto al CO.RE.CO per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 37, comma 33 L. 127/97.
- 4) di dare atto che successivamente all'esecutività del presente atto, lo stesso sarà trasmesso alla Regione Lazio - Ass.to Opere e Reti di servizi e mobilità Sett. 49 - Ufficio 20.

Il Presidente
f.to MARIANI PAOLO

Il Segretario
f.to DR.SSA CALCARI STEFANIA





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001

P. IVA 01062970593

Prot. n. 1283

Rocca Massima, li 26-04-99

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO di LATINA

Per i provvedimenti di competenza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26.4.99 al giorno e che contro la stessa non e' stato presentato alcun reclamo.

Rocca Massima, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR.SSA CALCARI STEFANIA

ESITO DELL'ESAME

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot. n. 3

Rocca Massima, li 07-05-99

La presente deliberazione e' stata esaminata ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8.6.1990, n.142, nella seduta del 07-05-99 con il seguente esito: Esaminata senza rilievi


Il Presidente
f.to

per copia conforme
Il Segretario Comunale
f.to

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto
DR.SSA CALCARI STEFANIA

CERTIFICICO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. cinque fogli, e' conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Rocca Massima, li 11-05-99





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

OK

Allegato alla delibera consiliare n. 20 del 23/04/99

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - AUTOVETTURA





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

ART. 1

Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi Pubblici non di linea ed in particolare il Servizio di N.C.C. di cui alla legge 15/01/1992, n. 21. Tale servizio e' altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive Regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 Legge 15/01/1992 n. 21;
- b) dagli art. 19-85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del (Nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13/12/1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15/12/1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 05/02/1992 n. 104;
- h) dal D.M. 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- l) dalla legge nazionale 26/10/93, n. 58.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio n.c.c. deve provvedere al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. L'autoservizio e' compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo ne periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta degli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di n.c.c. sono stabiliti nella misura di n. 2 (due) di cui uno da attrezzare al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.

Art. 4

Modalita' per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio n.c.c. e' subordinato alla titolarita' della licenza di cui all'art. 8 legge 15/01/1992 n. 21.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

La licenza e' rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli art. 6 e 7 legge 21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge 21/92 a rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potra' essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e' riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attivita', compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Unitamente alla licenza, il competente ufficio Comunale, rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 Legge 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio Pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovra' essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di essa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92. Nell'esercizio dell'attivita' devono essere osservate, inoltre le norme a tutela della incolumita' individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 5

Espletamento dei servizi di carattere sussidiario

Poiche' il Comune di Rocca Massima non dispone di servizio pubblico di taxi, i titolari delle licenze di n.c.c. sono autorizzati a sostare in Largo Secondo Mariani.

Art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenza di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello Nazionale, e negli Stati membri della U.E., ove a condizione di reciprocita' i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione e' effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. La prestazione del servizio n.c.c. per destinazioni oltre il territorio comunale e' facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

In tali casi e' dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di licenza per il servizio di n.c.c. le persone fisiche appartenenti agli stati della U.E., a condizione di reciprocità.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio n.c.c. sono rilasciate per CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PER ESAME, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente Ufficio Comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della U.E.

Art. 9

Contenuti del Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo di licenze da rilasciare;
- b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 10

Commissione consultiva comunale

È istituita la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (Taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento la Commissione comunale è formata da:

- Sindaco del comune o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, o da un funzionario della Regione del settore Trasporti e da un rappresentante delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello Nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti.

La commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è presieduta dal Sindaco stesso.

04010





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 L. 21/92 nonché le seguenti funzioni:

curano l'applicazione del regolamento e controllano che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro gg. 30 dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno 3 componenti della commissione.

La commissione Consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante di autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica 4 anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 11

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di n.c.c.

La Commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale o il dirigente del servizio interessato che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni.

Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lett.d) del precedente art. 9.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI, designato dal Segretario comunale o dal dirigente del servizio interessato.

Art. 12

Attività delle commissioni di concorso

Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La Commissione prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande stabilisce alla presenza di tutti i membri, a pena di nullità del concorso i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01962970593
C.F. 80004750594

delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato e' incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di Residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

Non puo' in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere la Giunta Comunale provvede, se necessario ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi Commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 13

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle licenze di n.c.c. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta resa legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate le generalita', luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza. La domanda deve essere corredata dalle seguenti autocertificazioni:

- a) Certificato d'iscrizione al ruolo;
- b) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento;
- c) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Per il rilascio della licenza il richiedente dovra' allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneita' professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del C.D.S.
- 2) Essere iscritti al Registro delle Ditte c/o la C.C.I.A.A., industria, agricoltura, artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi dell'art. 8 L. 8.8.85 n. 443, per le imprese gia' esercenti l'attivita'.
- 3) Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilita' anche in leasing, del mezzo per il quale e' rilasciata dal comune la licenza;
- 4) Non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

- a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/56 n. 1428, - 31/05/65 n. 575 - 13/09/72 n. 646 del 12/12/82/726;
- c) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) L'essere incorsi in una o piu' condanne con sentenze passate in giudicate per delitti non colposi, a pene restrittive della liberta' personale per un periodo complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alla certificazione o di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto non compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14

Assegnazione e rilascio della licenza

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame provvede all'assegnazione della licenza. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validita' di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno di rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15

Titoli di preferenza

A parita' di punteggio e' preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di Taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di Taxi, e colui che e' stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parita' di punteggio:

- L'essere associati in forma cooperativa, di societa' o i consorzio di imprese purchè esercitanti;



10/11/11 - CC



COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

- La disponibilita' di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 Inizio del servizio

In caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o morte causa del titolare deve obbligatoriamente iniziare entro quattro mesi dal rifascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell'accertamento dell'eredita'.

Detto termine potra' essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilita' del mezzo per causa a lui non imputabile.

In alcun caso puo' essere ammessa deroga al requisito dell'idoneita' morale. Le licenze per esercizio del servizio n.c.c. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15/1/1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalita' previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non puo' essere attribuita altra licenza neppure da parte di altro Comune in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 17 Veicoli di scorta

Nell'ambito di organizzazione di servizi n.c.c. il Comune potra' definire, con pianta organica distinta il numero delle licenze di n.c.c. e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta veicoli in fermo tecnico. Il Comune stabilira' contemporaneamente i meccanismi di controllo circa il legittimo utilizzo dei suddetti veicoli.

Art. 18 Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attivita' il conducente ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669003
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

- b) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilita' in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi di trasporto,
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi al trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore, o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attivita';
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformita' alle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.
- Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilita' personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabile a norma di legge.

Art. 19

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che i risultati possibili organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovra' pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilita'.
La prestazione dei servizi n.c.c. e' obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art. 21

Idoneita' dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC un tecnico idoneo, all'uopo incaricato dal Comune stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a n.c.c., disponendo direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', le necessarie verifiche sui mezzi in servizio.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, e' tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

In mancanza, il competente organo comunale, su parere della Commissione previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 32. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneita' del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento. Nel corso del periodo normale della durata della licenza comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte del tecnico di cui al comma 1. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 22
Tariffe

Le tariffe del servizio n.c.c. fissate per un periodo di anni 2 dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, secondo i criteri di cui al D.M. Trasporti del 20 Aprile 1995.

Art. 23
Trasporto bagagli ed animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali e' facoltativo.

Art. 24
Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della FF.PP. compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato e' assoggettato alle norme di legge.

Art. 25
Diffida

Il Dirigente del servizio diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi dell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attivita';



DI ROCCA MASSIMA



COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- e) non presenti l'autoveicolo, alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste.

Art. 26 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione nel C.D.S. ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 20, del 3° comma dell'art. 22.
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 24.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente del servizio anche, se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3/3/34 n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro gg. 60 dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni 2 anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

Art. 27
Sospensione della licenza

La licenza d'esercizio puo' essere sospesa dal Responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'art. 10 del Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nei seguenti casi:

- a) violazione norme comunitarie in materia
- b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attivita' di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del C.D.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attivita';
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 28
Revoca della licenza

Il Responsabile del Servizio sentita la Commissione cui all'art. 10 del presente regolamento dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneita' morale e professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione art. 32;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale e per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza e' altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale o professionale, il Dirigente del servizio provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio dispone la revoca della licenza.

Art. 29

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione, e revoca sono iniziati sulla base dei rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del C.D.S. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 gg., far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive. Il Responsabile del servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio MCTC.

Art. 30

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei casi seguenti:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini art. 17 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31

Irrogazioni delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24.11.81 n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione di decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.





COMUNE DI ROCCA MASSIMA

PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06/9669001
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593
C.F. 80004750594

Art. 32 Informazione C.C.I.A.A

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Latina.

Art. 33 Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate precedentemente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge

